



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 27/GST del 19 febbraio 2025

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19

GARE DEL 10/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 10/ 2/2025 VIRTUS SAN GENNARELLO - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letto il preannuncio ed il reclamo ritualmente proposti dalla società Virtus San Gennarello con cui ha lamentato l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe, ai fini del tesseramento, del calciatore della Società reclamata, Sig. Sales Salvatore (nato il 21.09.2006); quest'ultimo, in tesi della reclamante, non avrebbe avuto titolo a partecipare alla gara de qua, in quanto non regolarmente tesserato per la società Città di Torre del Greco; ritualmente evocata, la reclamata non ha presentato controdeduzioni; esperiti gli opportuni accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il calciatore in parola è stato tesserato dalla società Città di Torre del Greco a far data dal 16.02.2025 data successiva alla disputa della gara oggetto di reclamo, ragione per la quale il reclamo si rivela fondato P.Q.M. dato atto della rituale comunicazione alle Società della presente decisione, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS, delibera, per le ragioni di cui in motivazione, di accogliere il reclamo e per l'effetto, infliggere alla società Città di Torre Del Greco la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della reclamante; di infliggere alla Società Città di Torre del Greco l'ammenda di euro 150,00 per i fatti di cui in narrativa; squalificare il calciatore Sales Salvatore per n. 1 giornata effettiva. dispone restituirsi alla reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CITTA DI TORRE DEL GRECO

AMMENDA

Euro 150,00 CITTA DI TORRE DEL GRECO

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALES SALVATORE (CITTA DI TORRE DEL GRECO)

GARE DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18

GARE DEL 9/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 9/ 2/2025 ACADEMY BOYS CAIVANESE - CELLOLESE CALCIO

Il Giudice Sportivo Territoriale avvocato Francesco Zaccaria, letti il preannuncio e il ricorso proposti dalla società Cellolese Calcio, con i quali la stessa si desume, richiedeva l'applicazione dell' art.55 N.O.I.F. (cause di forza maggiore), adducendo che la propria assenza alla gara era dovuta all'orario tardo per la disputa dell'incontro e sostenendo che vi fossero preoccupazioni per motivi epidemiologici legati a fatti accaduti nel comune in cui insisteva la gara. Esperiti i necessari accertamenti rilevato dall'istruttoria che la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione attestante quanto dedotto e che non si sono rilevate variazioni gara anomale o comunque non previste dal regolamento. PQM delibera di rigettare il reclamo in quanto infondato e non ritenendo giustificata la motivazione dell'assenza delibera, di infliggere alla società Cellolese Calcio, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3/0 in favore della società Academy Boys Caivanese, di infliggere alla società resistente in applicazione dell'art.53 comma 2 la penalizzazione di 1 in classifica e l'ammenda di euro 100,00 in considerazione di detta rinuncia.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

CELLOLESE CALCIO

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

CELLOLESE CALCIO 1

AMMENDA

Euro 100,00 CELLOLESE CALCIO

GARE DEL CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D

GARE DEL 8/ 2/2025

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 8/ 2/2025 VALLE TELESINA A.S.D. - BENEVENTO 5

Il GST letto il ricorso proposto dalla società Benevento 5 relativo alla gara in epigrafe con il quale la ricorrente richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per la società resistente Valle Telesina responsabile dei fatti e delle situazioni che influivano sul regolare svolgimento dell'incontro. La resistente non produceva memorie. Rilevato che: come emerge dal referto arbitrale, verso la fine del primo tempo, a seguito di proteste nei confronti del DDG da parte della società ospitata nei pressi della linea laterale antistante gli spalti vi era una invasione di campo da parte dei tifosi di casa. Una persona, verosimilmente riconducibile alla società Valle Telesina, invadendo il TdG veniva coinvolta negli scontri che si erano creati e, mentre il DDG era impegnato nel tentativo di sedare la mischia che si era creata, lo stesso vedeva il portiere della società Benevento 5 cadere per terra portandosi le mani al volto ed accusare giramenti di testa. Il calciatore affermava di aver subito un colpo da persone non identificate dal DDG. A seguito di questo avvenimento ritornava la calma. Intervenivano i soccorsi che si occupavano del calciatore colpito e le FF.OO., dopo circa trenta minuti da questo episodio il DDG posizionava il pallone sulla linea laterale per riprendere il gioco e la squadra ospitata decideva di abbandonare il campo. Il DDG invitava il capitano della società Benevento 5 a ritornare in campo senza avere successo e negli spogliatoi, i dirigenti delle due società rilasciavano dichiarazioni scritte che il DDG allegava al referto. Considerato che: come emerso dal referto del DDG, la rissa ingeneratasi sul TdG a causa dell'ingresso di persone non in distinta comportava la sospensione della partita per circa trenta minuti ma, grazie anche all'intervento delle FF.OO., ritornava la tranquillità tanto che il DDG considerava le condizioni in campo idonee al proseguimento della gara e, la stessa, non proseguiva a causa della volontà società ospitata di non continuare, come dichiarato nell'immediatezza dei fatti e ribadito,

successivamente, a mezzo del presente ricorso. Tanto rilevato e considerato PQM delibera: ^ infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Benevento 5 con il risultato di 6/0 in favore della società Valle Telesina; infliggere l'ammenda di euro 500,00 euro alla società Valle Telesina per le intemperanze dei propri tifosi che causavano la sospensione momentanea della gara; ^ disporre che la società Valle Telesina disputi fino alla fine della stagione sportiva 2024/2025 le partite casalinghe a porte chiuse.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

GARE DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE:

BENEVENTO 5 5 gare

AMMENDA

Euro 500,00 BENEVENTO 5

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

DE FIGLIO ANDREA (BENEVENTO 5)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 26 febbraio 2025.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 19 febbraio 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**